

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1954

(51^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (568) (Di iniziativa del senatore Spezzano) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 854
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	854
GIACOMETTI	854

« Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030; 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione della energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate » (668) (Di iniziativa del senatore Carmagnola) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	855, 857, 858
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	857, 858
DE LUCA LUCA	857
FORTUNATI	855, 856, 857
GIACOMETTI	857
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	855, 856, 858

« Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti » (767) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 858, 860
DE LUCA LUCA	859, 860
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	860
NEGRONI, <i>relatore</i>	859
RODA	859, 860
TOMÈ	859
TRABUCCHI	859

« Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino » (786) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	860, 861
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	860

Sul processo verbale:

PRESIDENTE	854
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Selvaggi, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Boccassi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Nella precedente seduta, in occasione della discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Spezzano: « Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti » (736), lo stesso senatore Spezzano fece presente l'opportunità che tale provvedimento, deferito all'esame e all'approvazione di questa Commissione, fosse invece assegnato in sede deliberante alla 7^a Commissione. La discussione del disegno di legge fu quindi rinviata, con intesa che io mi sarei fatto interprete presso la Presidenza di quanto rilevato dal senatore Spezzano.

Il Presidente del Senato, da me interessato in proposito, ha riconosciuto opportuni i rilievi fatti dal senatore Spezzano ed ha assegnato il disegno di legge n. 736 all'esame e all'approvazione della 7^a Commissione permanente, previo parere della Commissione finanze e tesoro.

Di tale cambiamento di assegnazione è stata data comunicazione all'Assemblea nella seduta del 20 novembre scorso.

Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunico alla Commissione che della materia prevista dal disegno di legge del sena-

tore Spezzano è stata investita la Commissione centrale delle imposte dirette, la quale sembra prendere una decisione favorevole alla richiesta dell'onorevole proponente. Stando così le cose, penso che la questione debba essere completamente riesaminata da parte dell'Amministrazione, e pertanto mi sembrerebbe opportuno conoscere la motivazione della decisione. Mi è stato assicurato che entro una ventina di giorni al massimo si avrà la motivazione, e pertanto vorrei pregare l'onorevole Presidente, se la Commissione è d'accordo, di rinviare l'esame di questo disegno di legge all'ultima seduta prima delle ferie natalizie, per modo che, in base alla motivazione della Commissione centrale delle imposte dirette, il Ministero vedrà quale atteggiamento assumere. Evidentemente il disegno di legge dell'onorevole Spezzano potrebbe essere ritirato poichè diverrebbe superfluo.

GIACOMETTI. Se non vado errato, il collega Spezzano intervenne alla seduta della nostra Commissione, nella quale si discusse il suo disegno di legge, ed espose rapidamente i concetti che lo informavano. Mi pare anche che avesse accennato ad una determinata scadenza per le disposizioni di questo disegno di legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La scadenza accennata dall'onorevole proponente mi pare sia quella dell'8 gennaio, cioè la scadenza del pagamento dei sovraccanoni.

Mi sono incontrato, comunque, col senatore Spezzano, ma non ho potuto prendere accordi con lui sul rinvio del suo disegno di legge poichè le notizie che ho riferito alla Commissione mi sono pervenute soltanto questa mattina.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato all'ultima seduta che terremo prima delle ferie natalizie.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carmagnola: « Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030, 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione dell'energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate » (668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carmagnola: « Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030; 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione dell'energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Con la legge 21 novembre 1950, n. 1030, sono stati autorizzati i Comuni, per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti per produzione di energia elettrica, ad ottenere finanziamenti, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, mediante contrazione di mutui con gli Istituti che sono autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e sono stati altresì autorizzati a rilasciare delegazioni di pagamento, nei limiti di un terzo del loro ammontare accertato, sulle entrate effettive ordinarie delle rispettive aziende elettriche municipalizzate.

Questa legge è rimasta in parte inattuabile fino alla successiva integrazione avvenuta con legge 27 giugno 1952, n. 861, con la quale si è consentito ai Comuni di contrarre mutui anche con Enti ed Istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali.

Ora il senatore Carmagnola, con il suo progetto di legge, vuole estendere l'autorizzazione a contrarre detti mutui anche con le aziende

di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari ed assicurativi. A questa disposizione, si aggiunge l'altra dell'articolo 2, il quale è così formulato: « Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'articolo 1, sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari ».

In sostanza, il senatore Carmagnola vuole che anche gli Enti e gli Istituti finanziari di cui all'articolo 1 siano autorizzati a concedere mutui sulle delegazioni di pagamento delle aziende elettriche municipalizzate. Le quali delegazioni di pagamento sono da considerarsi equiparate a quelle ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti. Però in questo articolo 2 del progetto di legge Carmagnola, non è riportata la disposizione concernente la limitazione ad un terzo dell'ammontare di tali delegazioni, di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, disposizione che invece, a mio avviso, è opportuno ripristinare.

Ritengo che, con questi chiarimenti, nessuna difficoltà di ordine sostanziale possa essere sollevata nemmeno da parte del Tesoro, perchè in fondo le delegazioni rilasciate dalle aziende elettriche fino ad un terzo delle entrate ordinarie, possono considerarsi veramente sane così come le delegazioni sulle sovrimeposte da parte degli Enti pubblici. Inoltre credo sia interesse di tutti cercare di facilitare l'ampliamento e il rammodernamento delle iniziative idroelettriche da parte dei Comuni e delle aziende municipalizzate.

Con queste considerazioni, invito la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge in esame.

FORTUNATI. Io non ho nulla da eccepire in linea di massima in merito a questo disegno di legge e posso comprendere le ragioni che hanno determinato il collega Carmagnola a riferirsi in particolare alle aziende elettriche municipalizzate, in quanto probabilmente egli

aveva sott'occhio soltanto le esigenze di queste aziende. Ritengo però che vi siano altre aziende municipalizzate che si trovano in analoghe condizioni e che hanno analoghe necessità; cioè le aziende di erogazione del gas, ad esempio, le quali oggi si trovano proprio nella condizione di dover ampliare notevolmente gli impianti, proprio perchè quasi tutte stanno prendendo accordi con l'A.G.I.P. ai fini di un collegamento con i metanodotti in via di costruzione. Di qui la notevole difficoltà in cui si trovano queste aziende nel procedere ad una rapida messa a punto dei loro impianti; di qui le precarie condizioni in cui viene a trovarsi la stessa struttura industriale di molti centri, perchè, come voi sapete, la nuova immissione di un tipo particolare di gas serve non solo ad aumentare il numero delle calorie per gli utenti normali, ma consente una utilizzazione industriale su vasta scala che prima non era possibile.

Io penso, quindi, che dobbiamo preoccuparci anche di questa situazione secondo un principio di carattere fondamentale, il principio cioè che, accanto alle delegazioni che erano finora consentite solo a taluni settori, vi sarebbero le delegazioni consentite alle aziende elettriche municipalizzate, per cui viene quasi a formarsi una distinzione dal punto di vista giuridico tra strutture patrimoniali ed entrate del Comune e strutture patrimoniali ed entrate dell'azienda municipalizzata. Il problema mi pare che sia tutto qui.

Nè credo che noi possiamo ignorare, nel momento stesso che affrontiamo questo problema, l'accordo unanime che si è raggiunto in occasione dell'ultimo Convegno delle aziende municipalizzate, in cui gli amministratori di tutte queste aziende, nei confronti di alcune esigenze generali di funzionamento, si sono trovati perfettamente d'accordo. Non vorrei, insomma, che, ad un certo momento, creassimo una situazione di particolare privilegio per alcuni tipi di aziende municipalizzate nei confronti di altre.

Allora a me pare che il problema vada esaminato nel quadro generale delle esigenze che le aziende municipalizzate nell'ultimo Convegno unanimi hanno prospettato; e credo che tutti i colleghi abbiano seguito i lavori che si sono svolti in occasione del cinquantenario delle aziende municipalizzate, in cui la questione

del finanziamento è stata posta con forza e vivacità.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei osservare al senatore Fortunati che il disegno di legge in esame in parte modifica ed in parte quasi interpreta autenticamente la legge del 1950.

Il problema che il senatore Fortunati pone esula evidentemente dalle disposizioni del disegno di legge in quanto modificatrici di una legge preesistente, per cui se noi oggi introducessimo una norma riguardante anche le aziende del gas, non faremmo, per lo meno dal punto di vista dell'esattezza legislativa, una cosa corretta.

Mi pare, d'altra parte, che il problema del finanziamento delle aziende del gas, che certamente è di fondamentale importanza, non possa essere affrontato così di sfuggita in questa occasione; e ciò per un motivo particolare, che cioè mentre noi ora abbiamo la possibilità di dare la garanzia sino ad un terzo delle rendite delle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica, non possiamo con altrettanta tranquillità dare garanzia a mutui concessi da particolari enti i quali richiedono una certa sicurezza sui gettiti delle aziende gas. Dove abbiamo delle convenzioni già in atto tra aziende municipalizzate del gas ed E.N.I. o altri enti metaniferi, noi abbiamo anche la certezza che per un lungo periodo di tempo la fornitura sarà ancora fatta dall'azienda municipalizzata; ma se questa convenzione non vi è, potremmo trovarci dinanzi a fenomeni di concorrenza tra azienda municipalizzata ed altre aziende metanifere, per cui possa dubitarsi anche della continuità redditizia dell'azienda municipalizzata stessa.

Ecco perchè, a mio avviso, questo problema esige uno studio particolare e la formulazione di una disposizione di legge che non è così semplice come quella di cui oggi ci occupiamo. Con ciò non intendo dire che non debba essere studiata la questione, ma ritengo che non sia questa la sede più opportuna.

FORTUNATI. Io debbo insistere sul punto di vista che ho già espresso, perchè a più riprese, quando abbiamo esaminato taluni di questi problemi in Commissione, abbiamo sempre affermato che è necessario avere una visione generale, panoramica dei problemi stessi,

Ebbene, io sostengo che oggi il problema principale, cioè l'esigenza di finanziamento, non riguarda esclusivamente le aziende elettriche municipalizzate, ma riguarda anche altre aziende municipalizzate. Bisogna avere il coraggio di dirle certe cose.

Allora, se la situazione concreta è questa, io non dico che si debba respingere questo provvedimento, ma che si debba esaminarlo con calma, con una visione generale dei vari problemi ad esso attinenti, poichè ritengo che non si debba ignorare un'esigenza di carattere generale per venire incontro esclusivamente ad una esigenza di tipo particolare.

Per quanto riguarda, poi, le incertezze che, in linea teorica — come ha osservato l'onorevole relatore — si possono avere circa la vitalità delle aziende municipalizzate, esse non potrebbero riferirsi soltanto a quelle del gas, poichè, sempre in linea teorica, anche le aziende elettriche nel futuro possono « saltare » verificandosi una speciale concorrenza.

Io penso che viviamo un momento storico, in cui certi tipi di servizi andranno sempre più municipalizzandosi e non sempre più privatizzandosi. Io non sono contrario al principio di dare una forma di finanziamento di tipo particolare, e con particolari norme ed agevolazioni, alle aziende elettriche municipalizzate; invito soltanto la Commissione ad esaminare il problema da un punto di vista generale e a tener presente che vi sono anche altre esigenze che non si possono ignorare.

DE LUCA LUCA. Io vorrei sottolineare le osservazioni fatte dal collega Fortunati poichè non vi è dubbio che oggi le aziende municipalizzate del gas attraversano una crisi grave a differenza delle aziende elettriche, e ciò è dovuto soprattutto alla produzione in massa dei gas liquidi.

Ecco perchè occorre vedere in linea generale se non sia veramente necessario estendere le disposizioni di questo provvedimento anche ad altre aziende municipalizzate, invitando gli istituti e gli enti che sono autorizzati ad esercitare il credito con questo provvedimento, e soprattutto la Cassa depositi e prestiti, a venire incontro alle esigenze dei Comuni e delle Province.

PRESIDENTE. In sostanza, senatore Fortunati, la sua è una proposta di sospensiva?

FORTUNATI. Sì, invitando il relatore a studiare il problema da un punto di vista generale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto che il problema sollevato in occasione di questo disegno di legge dal senatore Fortunati è di estrema importanza e va esaminato e risolto; ma non inserendolo attraverso un emendamento ad una legge la quale ha un carattere essenzialmente interpretativo, poichè mira a chiarire la portata della legge 27 giugno 1952, n. 861.

A me sembra, pertanto, che, data l'estrema limitatezza del disegno di legge dell'onorevole Carmagnola, sia opportuno approvarlo oggi nel testo proposto. Il problema sollevato dal senatore Fortunati va senz'altro impostato, ma attraverso la presentazione di un altro idoneo disegno di legge; altrimenti noi qui verremmo ad inserire in una piccola legge un grande problema che deve essere invece prima attentamente esaminato, anche con il concerto di tutte le Amministrazioni interessate.

FORTUNATI. Insisto nella mia proposta di sospensiva.

Quando si faranno altre proposte, ci si dirà: noi riconosciamo le esigenze, però la politica del Tesoro oggi è tale per cui i finanziamenti in concreto non sono possibili, quindi sarà tutto concentrato solo in un settore delle aziende municipalizzate. Quello che manca, secondo me, è una visione generale, una visione di insieme che ci permetta di poter valutare le conseguenze di quanto noi stiamo per approvare.

GIACOMETTI. Vorrei considerare il problema da un altro punto di vista. Non dimentichiamoci che questo disegno di legge è d'iniziativa parlamentare, pertanto mi sembrerebbe corretto da parte nostra informare il proponente di questa modificazione che si vuole introdurre, perchè lui stesso possa dirci se ritira questo progetto di legge o consente a che sia allargato. Mi sembra che da questo punto di vista la sospensiva potrebbe essere approvata.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (2 dicembre 1954)

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Votando oggi questo disegno di legge non è che diventi legge *ipso facto*, deve essere poi esaminato dalla Camera dei deputati; quindi vi è ancora un certo lasso di tempo nel quale questo testo deve essere uniformato con un'altra proposta di iniziativa parlamentare o governativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva formulata dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, è così ulteriormente modificato:

« Per il funzionamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

(*E approvato*).

Art. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'articolo 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende elettriche municipi-

palizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari.

TRABUCCHI, *relatore*. In questo articolo dopo le parole « e ad accettare » propongo di inserire la seguente frase: « nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti il testo dell'articolo 2 che, con l'emendamento testè approvato, risulta il seguente:

« Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'articolo 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, in garanzia, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti » (767) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, *relatore*. Questo disegno di legge risponde a ragioni di equità. La legge 22 aprile 1941, n. 633, fissava il contributo di un milione a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti. Con legge 21 maggio 1951, n. 391, tale contributo veniva elevato a lire 15 milioni; il presente disegno di legge lo eleva a 60 milioni, il che corrisponde circa alla quota di slittamento della moneta. Questo senza alcun pregiudizio per i venti milioni stanziati a favore della « Casa di riposo per musicisti " Giuseppe Verdi " ».

Inoltre, da un altro punto di vista si rileva la equità di questo disegno di legge; infatti quel milione stanziato nel 1941 corrispondeva, leggermente in difetto, all'importo dei cosiddetti diritti demaniali, i quali, come è noto, hanno origine dalla pubblica rappresentazione di opere già cadute in pubblico dominio. Infatti l'articolo 25 della citata legge del 1941 dice esattamente: « I diritti di utilizzazione economica delle opere durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la morte ». Scaduto questo termine i diritti inerenti passano allo Stato.

Oggi l'importo di questi diritti demaniali superano i cento milioni; quindi dando sessanta milioni più venti non facciamo che rendere quello che incassiamo. I cento milioni erano già iscritti nel capitolo 60 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953-54, ed attualmente sono destinati ad avere un continuo incremento, in conseguenza della caduta in pubblico dominio, col volgere degli anni, delle opere teatrali e musicali dei più famosi autori e musicisti italiani dell'800 come avverrà prossimamente di tutto il repertorio verdiano.

Con queste premesse propongo senz'altro che venga approvato il disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

RODA. Dato che, come ha detto il relatore, questi diritti demaniali col passare degli anni

andranno ad aumentare e dato che noi non corrispondiamo agli ex artisti quanto incassato, penserei che sarebbe proprio il caso di dare a questi ex-artisti quello che loro spetta, dando cioè integralmente loro il contributo che lo Stato percepisce. Pertanto potremmo elevare il contributo a favore delle Casse di assistenza, da sessanta milioni ad ottanta milioni e portare il contributo a favore della « Casa " Giuseppe Verdi " » di Milano dai venti milioni attuali, che è una somma veramente esigua e non corrispondente ai bisogni della Casa stessa, a quaranta milioni.

TRABUCCHI. Volevo far osservare che è vero che noi avremo un incremento dei diritti demaniali per la esecuzione delle opere rese di pubblico dominio, ma dobbiamo ben dire chiaro e preciso che non è che noi siamo obbligati, nè moralmente tenuti a versare quello che è l'introito per l'esecuzione delle opere di pubblico dominio alle Casse di assistenza e previdenza. Quello che lo Stato percepisce per i diritti d'autore di pubblico dominio è un diritto, che una volta si diceva regio, che deriva dalla natura dello Stato e dalla natura del diritto di autore. Ritengo pertanto che non si debba in alcun modo aumentare un contributo, che è stato ritenuto sufficiente, solo perchè noi percepiamo qualcosa di più da questi diritti demaniali.

TOMÈ. Faccio osservare che questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati e l'emendarlo porterebbe ad un ulteriore ritardo nella entrata in vigore della legge. Debbo anche ritenere che questo disegno di legge sia stato un poco concordato anche con gli interessati, e quindi mi sembra non sia il caso di andare oltre questi limiti.

DE LUCA LUCA. Mi sembra che nel caso specifico non si possa parlare di lucri da parte dello Stato in un settore così delicato; infatti eliminando questi lucri in questo settore credo si farebbe cosa intelligente.

Vorrei fare in linea subordinata alla proposta Roda una modifica nel senso di portare i sessanta milioni a favore delle Casse di assistenza e di previdenza ad ottanta milioni e di lasciare inalterato lo stanziamento di venti milioni a favore della « Casa " Giuseppe Verdi " » in maniera che si arriverebbe alla somma com-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (2 dicembre 1954)

plessiva di cento milioni che rappresentano il gettito che danno i diritti demaniali, evitando così che si verifichi lucro da parte dello Stato in questo settore.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Volevo pregare la Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato presentato, prima di tutto perchè alla « Casa " Giuseppe Verdi " » spettavano finora solamente le entrate derivanti dai diritti d'autore delle opere di Verdi e in secondo luogo perchè con l'importo previsto nella legge raggiungiamo gli obiettivi che le Casse di assistenza e di previdenza si propongono.

Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

PRESIDENTE. La copertura per questo disegno di legge è data dal capitolo 515 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Quindi, dato che, se aumentassimo lo stanziamento a favore di queste Casse mancherebbe la copertura, propongo l'approvazione del disegno di legge così come ci è giunto dalla Camera dei deputati.

RODA. Non insisto nel mio emendamento.

DE LUCA LUCA. Anch'io non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, numero 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, è elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della « Casa di riposo per musicisti " Giuseppe Verdi " » in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino** » (786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di quaranta milioni di lire per opere patrimoniali e di ripristino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. A suo tempo l'Amministrazione ferroviaria è stata autorizzata ad eseguire dei lavori per 160 miliardi distinti in quattro esercizi e per ogni esercizio viene autorizzata l'Amministrazione stessa a contrarre mutui per quaranta miliardi.

Avrei voluto, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, essere informato circa la programmazione dei lavori, ma fino a questo momento non ho potuto avere i dati in proposito. Mi propongo tuttavia di riferire eventualmente l'anno venturo in occasione di analogo prov-

vedimento che dovremo approvare per l'autorizzazione relativa agli ultimi quaranta miliardi. Pertanto non mi resta che di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Amministrazione ferroviaria fu autorizzata a contrarre mutui per 160 milioni in quattro anni. Questo è il terzo anno; non si tratta che di confermare quello che è stato deciso all'unanimità negli anni passati.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.

(È approvato).

Art. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

(È approvato).

Art. 3.

I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro,

e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.